

**ATTO DI TRANSAZIONE RELATIVO AL CONTRATTO PER
L’AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
REALIZZAZIONE DELLA “NUOVA SEDE DELL’ISTITUTO
ZOOFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE IN
COMUNE DI BUTTAPIETRA, LOC. BOVOLINO”
(ART. 239 D.LGS. 163/2006 E S.M.I. E ART. 1965 C.C.)**

L’anno _____ il giorno _____ il mese _____ presso
L’ISTITUTO ZOOFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
(di seguito “IZSve” o “Istituto), con sede legale in Viale dell’Università, n. 10,
Legnaro (PD), CF e P.IVA 00206200289 in persona del Direttore generale e legale
rappresentante *pro tempore* Dr.ssa Antonia Ricci

E

APLEONA HSG S.p.A., (di seguito anche “società” o “impresa” o “Apleona”) con
sede legale in Via Milano, n. 10, San Donato Milanese (MI), P.IVA 04131800270
in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante Dr.ssa
Cacciavillani Silvia,

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Direttore Generale (di seguito anche “DDG”) n. 140 del 20.03.2014 è stata indetta una gara d’appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto la progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo fornito in sede di offerta e l’esecuzione dei lavori necessari alla “*Realizzazione della nuova sezione territoriale di Verona*” dell’IZSve, per un importo complessivo da porre a base di gara pari ad € 4.500.000,00;
- con DDG n. 476 del 13.10.2014 è stato disposto, a seguito di procedura di gara, l’affidamento all’impresa Bilfinger Sielv Facility Management S.r.l. (diventa Apleona HSG S.p.A. dall’1.07.2017), dell’appalto sopra citato per un importo

- complessivo contrattuale di € 3.490.244,10, Iva esclusa, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso del valore di € 79.002,21;
- in data 30.01.2015, prot. IZSVe n. 906/2015, è stato stipulato tra l'Istituto e l'impresa aggiudicataria il relativo contratto d'appalto;
 - con DDG n. 337 del 26.06.2015 è stato aggiudicato alla Politecnica Ingegneria e Architettura il servizio di direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione con successivo affidamento della Direzione dei Lavori all'ing. Claudio Pongolini;
 - in data 18.01.2017 è avvenuta da parte della Direzione dei Lavori la consegna dei lavori che, considerata anche l'intervenuta sospensione per avverse condizioni metereologiche, avrebbero dovuto terminare l'11.04.2018;
 - durante l'esecuzione delle opere l'impresa Apleona ha iscritto nel registro di contabilità al SAL3 riserve per un totale di € 1.817.785,65 per le motivazioni ivi regolarmente esplicitate e motivate, debitamente controdedotte dalla Direzione dei Lavori;
 - in data 10.09.2018 è stato sottoscritto tra le parti un Atto Transattivo (approvato con DDG n. 501 del 10.09.2018) che ha previsto la rinuncia da parte dell'impresa a qualunque pretesa iscritta in contabilità fino al SAL 3; nel contempo è stata disapplicata dall'Istituto la penale sino ad allora maturata e si è concordata la corresponsione all'impresa stessa di una somma omnicomprensiva di € 300.000,00 a fronte di quanto esplicitato nella Riserva n. 1; per effetto di tale transazione i lavori, comprensivi delle finiture, delle lavorazioni di piccola entità e dei collaudi, avrebbero dovuto terminare in data 15.05.2019 con applicazione, in caso di ritardo, di penali giornaliera alle scadenze concordate nell'atto stesso;
 - i lavori sono stati ultimati in data 18.02.2020 con un ritardo di 340 giorni naturali e consecutivi imputabili all'appaltatore che hanno portato il RUP, arch. Marco Bartoli, all'applicazione, in occasione dell'emissione del

- Certificato di Pagamento n. 9 del 25.03.2020, di una penale pari ad € 415.680,80;
- con nota del 07.12.2020, acquisita al prot. IZSVe n. 1125/2020, l'impresa ha, quindi, formulato, per le motivazioni ivi esposte, istanza di disapplicazione della penale stessa, sia con riferimento all'ammontare che al periodo temporale imputato, formulando contestualmente istanza per il riconoscimento di presunti danni da prolungamento dei lavori e spese sostenute per € 430.845,00;
 - l'impresa, previo richiamo della citata nota del 07.12.2020, ha riproposto le suddette istanze nella Riserva n. 1 iscritta nel Conto Finale a tutto il 24.06.2020 con un importo aggiornato ad € 432.291,09, ritualmente controdedotte dalla Direzione dei Lavori;
 - l'Istituto, effettuate le dovute valutazioni tecniche in base all'effettivo andamento dei lavori ed acquisite in merito le relazioni tecniche a supporto, conservate agli atti del Servizio Tecnico, con nota prot. IZSVe n. 9387 del 28.10.2021 ha formulato all'impresa Apleona la propria proposta con riferimento all'applicazione della penale ed alle richieste economiche esplicitate nella Riserva n. 1;
 - con nota acquisita al prot. IZSVe n. 9889 del 28.10.2021 l'impresa Apleona ha riscontrato la suddetta proposta accettando l'applicazione della penale con la riduzione ad € 327.799,41 e chiedendo, ad integrazione delle voci di costo già riconosciute, il riconoscimento di alcune ulteriori voci di costo, ivi specificatamente indicate e già esplicitate nella Riserva n. 1, per un importo aggiuntivo di € 7.777,43, IVA esclusa, corrispondenti ad € 8.555,17, IVA inclusa;
 - acquisito il parere favorevole del RUP alla richiesta integrativa presentata per le motivazioni esplicitate nel parere stesso;
 - senza nulla concedere alle reciproche pretese è intenzione delle parti raggiungere un accordo stragiudiziale al fine di comporre la vertenza insorta, esplicitata nelle premesse, evitando ulteriori future controversie, con conseguente aggravio dei costi per l'Istituto;
- tutto quanto ritenuto, le parti come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente Atto transattivo, approvato con provvedimento dell'Istituto non costituisce novazione del contratto stipulato (acquisito al ns. prot. n. 906/2015) che è confermato in tutte le parti qui espressamente non derogate e/o integrate e/o modificate.

ART. 2

L'Istituto e la società Apleona HSG S.p.A. con il presente Atto transattivo, pur non riconoscendo le reciproche obiezioni o eccezioni, intendono comporre consensualmente ed in via stragiudiziale la controversia sorta nell'esecuzione del contratto in oggetto, evitando l'insorgenza di una lite giudiziale.

Con la sottoscrizione del presente Accordo e a fronte di quanto previsto dal successivo art. 3, Apleona HSG S.p.A. riconosce la satisfattività di ogni pretesa e/o eccezione e/o riserva esplicitata nella Riserva n. 1 iscritta nel Conto Finale a tutto il 24.06.2020 e, per l'effetto, rinuncia contestualmente, definitivamente ed irrevocabilmente a qualsivoglia ulteriore e diversa pretesa in relazione alle suddette riserve/contestazioni/eccezioni. Allo stesso modo, in considerazione di quanto pattuito nel presente Accordo e a fronte di quanto previsto dal successivo art. 3, l'Istituto rinuncia contestualmente, definitivamente ed irrevocabilmente a qualsivoglia ulteriore e diversa pretesa nei confronti di Apleona HSG S.p.A. derivante dai fatti ad oggi noti e/o contestati.

ART. 3

L'Istituto, con riferimento alla Riserva n.1 del valore di € 432.291,09 iscritta nel Conto Finale propone alla società Apleona, che accetta:

- relativamente alla penale calcolata ai sensi dell'art. 145 del D.Lgs. n. 163/2006 la quantificazione definitiva in € 327.799,41 come esplicitato nella proposta prot. IZSVe n. 9387/2021, in premessa richiamata, con conseguente riduzione della stessa di un importo di € 87.881,39;
- relativamente alle richieste di spese sostenute, la corresponsione della minor somma onnicomprensiva di € 38.684,95, IVA esclusa, corrispondente ad € 42.533,44, IVA inclusa.

Con la sottoscrizione del presente Accordo e l'accettazione degli importi sopraindicati, Apleona HSG S.p.A. e l'Istituto riconoscono che le somme sono soddisfattive di ogni pretesa e/o eccezione relativa alla suddetta

Riserva n. 1 e che, per l'effetto, rinuncia contestualmente, definitivamente ed irrevocabilmente a qualsivoglia ulteriore e diversa somma pretesa in relazione alla Riserva stessa.

Gli importi come sopra descritti saranno liquidati dall'Istituto mediante emissione di un certificato di pagamento intermedio entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente Atto.

ART. 4

Con il perfezionamento e la puntuale esecuzione del presente Accordo le parti si riterranno integralmente soddisfatte e non avranno null'altro da pretendere, rinunciando ad ogni eventuale azione, anche giudiziale, in relazione alle contestazioni di cui alle premesse del presente Atto.

Le Parti rinunciano, altresì, a formulare qualsiasi riserva o domanda per fatti già esplicitati o che potrebbero essere esplicitati fino all'emissione del certificato di collaudo considerando concluse le pendenze con la Stazione Appaltante. E' inclusa la rinuncia ad eventuali riserve relative a fatti e circostanze che potessero essere contraddistinte da oggetto di continuità.

L'impresa dichiara che non formulerà riserve e non avanzerà ulteriori pretese al momento del certificato di collaudo, fatta salva la Riserva n. 2 – non rinunziata con il presente Accordo.

L'Istituto nulla dovrà all'impresa in ordine alle suddette contestazioni/riserve obbligandosi esclusivamente agli importi di cui al presente Atto.

ART. 5

Il presente Atto dovrà essere interpretato ed eseguito secondo buona fede, avendo riguardo alla comune intenzione delle parti ed al risultato sostanziale che, con la sottoscrizione dello stesso, esse intendono ragionevolmente perseguire in accordo alla legge in materia di appalti pubblici di lavori e in particolare del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010. Ogni clausola del presente Atto è stata singolarmente discussa ed oggetto di specifica trattativa tra le Parti.

L'eventuale invalidità di una o di alcune clausole del presente Atto non comporterà l'invalidità dell'intero Atto che rimarrà per il resto valido ed efficace. Qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente Atto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Padova.

ART. 6

Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Le parti si impegnano a mantenere riservato il contenuto del presente Atto e le trattative che vi hanno dato origine.

I dati contenuti nel presente Atto saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dall'art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR).

ART. 7

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Atto, restano pienamente valide ed efficaci le pattuizioni contenute nel citato contratto di appalto.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie

Apleona HSG S.p.A.

Il Direttore Generale

L'Amministratore Delegato

Dr.ssa Antonia Ricci

Dr.ssa Silvia Cacciavillani

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver letto, compreso ed accettato esplicitamente gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie

Apleona HSG S.p.A.

Il Direttore Generale

L'Amministratore Delegato

Dr.ssa Antonia Ricci

Dr.ssa Silvia Cacciavillani